



Progetto pilota IFTS **Tecnico animatore socio-educativo**

Riconoscimento crediti formativi: CHECK LIST

- A. Copia del titolo di studio e autocertificazione: è consentito solo l'utilizzo del modulo a disposizione sul sito (allegato "autocertificazione titolo di studio"). Compilare un modulo di autocertificazione per ogni titolo di studio conseguito.
- B. Per le lauree è necessario presentare il piano di studi.
- C. In caso di percorsi di laurea interrotti è necessario presentare il piano di studi con gli esami sostenuti.
- D. Copia degli attestati di qualifica, di formazione professionale, di formazione post diploma (a tutti i livelli) e post lauream con dettaglio dei contenuti sviluppati e autocertificazione: è consentito solo l'utilizzo del modulo a disposizione sul sito (allegato "autocertificazione percorso formativo"). Compilare un modulo di autocertificazione per ogni attestato conseguito.
- E. Copia degli attestati relativi alla formazione aziendale o, in loro assenza, dichiarazione dell'azienda stessa. **In entrambi i casi è obbligatoria la descrizione dei contenuti della formazione effettuata.** Se prodotti tramite autocertificazione, è consentito solo l'utilizzo del modulo a disposizione sul sito (allegato "autocertificazione percorso formativo"). Compilare un modulo di autocertificazione per ogni attestato conseguito.

- F. Ai fini del calcolo dei mesi per l'assegnazione dei crediti relativi all'esperienza lavorativa (professionale e non), è consentito portare documentazione successiva al 03/08/2013 o documenti che non furono consegnati in fase di iscrizione. Verrà valorizzata l'esperienza maturata fino al 30/09/2014. La certificazione dell'esperienza professionale andrà prodotta così come richiesto da bando (certificata tramite contratto di lavoro e/o lettera d'incarico e/o dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda/associazione e/o storico del Centro per l'Impiego in cui sia evidente l'impegno settimanale e la mansione da educatore/animatore); in mancanza di tale documentazione, si consentirà l'utilizzo di una dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii. E' consentito solo l'utilizzo del modulo a disposizione sul sito (allegato "autocertificazione esperienza professionale e non"). Si specifica che è obbligatorio compilare un modulo di autocertificazione per ogni tipo di esperienza (lavorativa/professionale e non professionale). Si specifica inoltre la possibilità di eventuali controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate, il cui esito inciderà sul riconoscimento dei crediti riconoscibili e/o riconosciuti. Verranno creditizzati solamente quei mesi che sono documentati con almeno 16 ore settimanali nella mansione inerente al corso (educatore/animatore) e in cui tali attività sono state svolte all'interno di enti ed organizzazioni pubblici o privati dei servizi sociali, socioassistenziali e sociosanitari.
- G. Se in possesso, altre forme di certificazione formale di competenze (a titolo puramente esemplificativo il "Libretto del cittadino").
- H. Altre attestazioni ritenute utili dal candidato al fine di una eventuale certificazione del credito (es.: CV possibilmente in formato europeo).
- I. Compilazione del modulo "Sintesi esperienze professionali" compilato in tutte le sue parti. E' consentito solo l'utilizzo del modulo a disposizione sul sito (allegato "Sintesi esperienze professionali"). E' possibile compilare il dettaglio anche delle esperienze successive al 03/08/2013 comunque fino al 30/09/2014.

J. Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti all'estero, rimane obbligatorio l'impegno da parte del candidato a presentare la dichiarazione di valore per poter accedere al corso. In fase di riconoscimento dei crediti è comunque obbligatorio il possesso della traduzione giurata.

NEI CASI IN CUI I CORSISTI NON ESIBISSERO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ABBASTANZA DETTAGLIATE (E/O DOCUMENTAZIONI INCOMPLETE) PER PERMETTERE IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI, LE COMMISSIONI POTRANNO DECIDERE DI SOMMINISTRARE DEI TEST STRUTTURATI PER LE PARTI DI CREDITI NON RICONOSCIBILI IN BASE ALLA SOLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.

SI SPECIFICA CHE TALI TEST VERRANNO SOMMINISTRATI IN UNA FASE SUCCESSIVA A QUELLA DEL COLLOQUIO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, OVVERO DOPO CHE LA COMMISSIONE HA ESAMINATO TUTTO IL MATERIALE PRODOTTO.

QUALORA IL CANDIDATO NON FOSSE IN GRADO DI PRODURRE LE EVIDENZE ALLA COMMISSIONE, QUEST'ULTIMA NON POTRÀ CREDITIZZARLE.